

Prot. n. 0005741/2020

Ordinanza n. 118/2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica.

IL SINDACO

- Premesso** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il Decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 ad oggetto "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale lo stato emergenziale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- Visto** il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 e la delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, con le quali è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Preso atto** che i D.P.C.M. adottati in materia fino a quello del 3 Novembre 2020 hanno disposto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi di diffusione del contagio e dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale;
- Preso atto** che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerando l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento del numero dei contagi su tutto il territorio nazionale, ha previsto nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici;
- Considerato** che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 colloca la Regione Campania in uno scenario di elevata gravità con un livello di rischio "alto" (area rossa) per la durata di quindici giorni decorrenti dal 15 novembre;
- Richiamata** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 che ha disposto "... con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria ..."
- Atteso** che la suddetta Ordinanza ha disposto, con riferimento al territorio della Regione Campania, a far data dal 24 novembre 2020 la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria ed a far data dal 30 novembre 2020 la ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, dando mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare l'effettuazione di screening attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
- Rilevato** che, nel quadro di persistente emergenza sanitaria - viepiù aggravata per la Regione Campania, nelle more inserita in cd. "area rossa" - il percorso attivato dall'ordinanza regionale 89/2020 è stato considerato (decreti del TAR Campania, Napoli n. 2153 e 2161 del 2020) come necessariamente caratterizzato da gradualità e prudenza, e si accompagna ad ulteriori misure cautelative allo stesso preordinate (screening volontario preventivo su auspicabilmente ampia platea di personale docente e non docente personale impiegato nella scuola, monitoraggio e successiva valutazione dei dati relativi all'andamento della curva epidemiologica);
- Considerato** che nella stessa Ordinanza regionale veniva altresì prevista la realizzazione di uno screening di massa su base volontaria attraverso test di tipo antigenico, coinvolgendo minori, genitori e familiari conviventi e docenti;
- Preso atto** dell'attività di screening che le AA.SS.LL. territorialmente competenti stanno effettuando al personale docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
- Tenuto conto** che appare quanto mai preminente consentire ad una più ampia platea di interessati di effettuare tale screening in modo tale di consentire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche sul territorio comunale;
- Considerato** che molti dei docenti e del personale scolastico provengono da Comuni diversi da quello in cui prestano servizio e che le attuali misure preventive relative alla c.d. "area rossa" raccomandano vivamente di non spostarsi dal proprio Comune (anche nella sussistenza delle diverse deroghe ordinamentali) al fine di evitare possibilità di propagamento del contagio;

Preso atto che tra il personale docente e non docente dell'I.C. "T. Gaza" si sono registrate numerose positività al contagio;

Atteso che l'I.C. "T. Gaza" con sede in San Giovanni a Piro ricomprende anche le scuole ubicate in Caselle in Pittari alle quali affluiscono alunni del Comune di Morigerati e della Frazione Sicilì;

Ritenuto d'intesa con il Sindaco del Comune di San Giovanni a Piro, di disporre parimenti un rinvio, per le ragioni appena indicate, della ripresa delle attività scolastiche in presenza e ritenuta la necessità di dare unitarie disposizioni alle scuole del medesimo Istituto Comprensivo, benché ubicate in comuni diversi;

Atteso il carattere prioritario del diritto alla salute dei cittadini rispetto alle esigenze pur rilevanti delle famiglie e dei ragazzi alla rapida ripresa delle attività scolastiche "in presenza";

Recepito anche le preoccupazioni di molti genitori in ragione della attuale diffusività del virus e considerata la possibilità di svolgimento delle lezioni da remoto (D.a.d.);

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica sul nostro territorio ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

Visti

- l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" della Legge n. 833/1978 e s.m.i. recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile", del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
- l'art.12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile", del d.lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
- la legge 689/1981;

ORDINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è da intendersi qui integralmente trascritta.

1. Salvo ulteriore diversa disposizione regionale, la sospensione dell'attività didattica in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e delle prime classi della scuola primaria fino al giorno 5 dicembre 2020 (compreso).
2. Con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line del comune di Caselle in Pittari.
- la trasmissione, per quanto di competenza:
 - All'Ufficio scolastico regionale per la Campania
 - All'ufficio scolastico regionale ambito territoriale Salerno
 - Al dirigente scolastico Istituto "T. Gaza" di S. Giovanni a Piro
 - Alla responsabile della scuola dell'infanzia non statale "F. Parente"
 - Alla Prefettura di Salerno;
 - Alla Regione Campania
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Sanza
 - All'Ufficio di Polizia locale
- la trasmissione, altresì, per conoscenza al Sindaco del Comune di Morigerati

drca@postacert.istruzione.it
uspsa@postacert.istruzione.it
saic815005@pec.istruzione.it
sdv.caselle@tiscali.it
protocollo.prefsa@pec.interno.it
capo.gab@pec.regione.campania.it
tsa27999@pec.carabinieri.it
poliziamunicipale.caselleinpittari@asmepec.it
segreteria.morigerati@asmepec.it

Avverte

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Caselle in Pittari, lì 23 novembre 2020



Il Sindaco
dr. Giampiero Nuzzo